**ACCESSO CIVICO**

Il decreto legislativo 33/2013 ( “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), come modificato dal d. lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) disciplina, all’art. 5, l’istituto dell’accesso civico.

Tale norma, in particolare, prevede, al comma 1, l’accesso civico relativo ai dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web. L’art. 5, comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso generalizzato, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. 97/2016).

L’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso lo schema di linee guida recanti le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co. 2 del D. Lgs 33/2013, pubblicato il 11/11/2016, fornisce delle precisazioni in merito all’istituto dell’accesso comprensivo sia della disciplina prevista dalla legge 241/1990 (accesso documentale) sia di quella sopra evidenziata (accesso civico e accesso generalizzato).

In particolare, alla luce della normativa e delle predette linee guida, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo ai fini dell’esercizio del diritto di accesso nei confronti del Politecnico di Torino:

1. “**accesso documentale**”: si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990; tali norme non hanno subito modifiche dal d.lgs. 97/2016. Il soggetto interessato può inoltrare le richieste alle strutture di riferimento o in alternativa via pec all’indirizzo [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it)
2. “**accesso civico**”: si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; per tale tipologia di accesso, l’istante può inoltrare le richieste all’indirizzo di posta elettronica certificata [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it) utilizzando il modulo(link al modulo)
3. “**accesso generalizzato**”: si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza (decreto legislativo 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016) ai sensi del quale chiunque può inviare richieste tramite il modulo (link al modulo) all’indirizzo di posta elettronica certificata [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it)